

# Cultura giuridica e diritto vivente

Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza  
Università di Urbino Carlo Bo

## Materiali



### SOLDATI, SANZIONI, I PRATI DI APAMEA E CUIACIO NEL *COMMENTARIUS* DI GOTOFREDO A C. TH. 7.7.3

Giorgia Maragno

#### Abstract

[Soldiers, penalties, the meadows of Apamea and Cujas in Godefroy's *Commentarius* on C. Th. 7.7.3] This article, following Godefroy's *Commentarius* on C. Th. 7.7.3, focuses on two different aspects of the constitution, issued by Arcadius in 398 for the purpose of prohibiting soldiers from feeding their animals in the public meadows of Apamea and in the private ones in Antioch, under penalty of a fine of twelve pounds of gold. In Code of Justinian 11.61.2, this constitution presents a slightly different text tradition. Firstly, the author analyses which type of responsibility (personal or collective) is imposed on soldiers. A quote by Godefroy from Cujas, who reports a mysterious passage of the Basilica, is then put into examination.

#### Key words:

Roman army, Antioch (Syria), Godefroy, Cujas

Vol. 7 (2020)





# Soldati, sanzioni, i prati di Apamea e Cuiacio nel *Commentarius* di Gotofredo a C. Th. 7.7.3 Giorgia Maragno\*

## 1. C. Th. 7.7.3 e il *Commentarius* di Gotofredo

In C. Th. 7.7.3 è riportato il testo di una celebre costituzione di Arcadio che nei secoli ha suscitato non poche discussioni. Questo provvedimento, quale risulta dalla tradizione del Teodosiano, sul punto circoscritta al manoscritto *Parisinus* 9643<sup>1</sup> come dall'edizione di Mommsen, così recita:

*IMPP. ARCADIUS ET HONORIUS AA. SIMPLICIO COM(ITI) ET  
MAGISTRO UTRIVSQUE MIL(ITIAE). Insignis auctoritas tua hac condicione a  
publicis pratis Apamenis animalia militum prohiberi praecipiat, ut universi cognoscant de  
emolumentis eorum tuique officii facultatibus duodecim libras auri fisci commodis  
exigendas, si quisquam posthac memorata prata mutilare temptaverit, non minore  
decernenda poena, si etiam prata privatorum Antiochenorum fuerint devastata, ita tamen,  
ut sine laesione provincialium provideant curiales, quo pacto animalium militarium pastui  
consulatur. DAT. V ID. MART. CONST(ANTINO)P(OLI) HONORIO A.  
III ET EUTYCHLANO V. C. CONSS.*

---

\* Giorgia Maragno è Assegnista di ricerca presso l'Università di Ferrara.

Indirizzo mail: giorgia.maragno@unife.it

<sup>1</sup> Così indicato nell'edizione di Mommsen (cfr. *Codex Theodosianus, Volumen I, Theodosiani libri XVI, Cum constitutionibus Sirmondianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri* TH. MOMMSEN, Pars posterior, Textus cum apparatu, Berlin 1904 (r. a. Hildesheim, 2000), p. 326). Sul manoscritto, *Paris BnF Lat.* 9643, v. ora, per tutti, J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, Madrid, 2014, pp. 57 ss. (per altri aspetti cfr. nt. 56). Il provvedimento è collocato nel titolo *De pascuis*, preceduto da due costituzioni (C. Th. 7.7.1 e C. Th. 7.7.2) di Valentiniano I, relative ai *pascui saltus* e agli *animalia* degli allevamenti imperiali (*ex rebus privatis nostris*), su cui, per tutti, D. VERA, *Res pecuariae imperiali e concilia municipali nell'Apulia tardoantica*, in K. ASCANI, V. GABRIELSEN, K. KVIST, A. H. RASMUSSEN (edited by), *Ancient History Matters. Studies Presented to Jens Erik Skjoldsgaard on His Seventieth Birthday*, Roma, 2002, pp. 245-257. È seguito da due testi (C. Th. 7.7.4 e C. Th. 7.7.5) che appaiono come diverse versioni di un unico provvedimento emanato da Teodosio II nel 415.

Il provvedimento in discorso ci è stato tramandato anche dal *Codex repetitae praelectionis*, con qualche divergenza testuale appianata da Cuiacio<sup>2</sup>, seguito anche nelle edizioni di Krüger<sup>3</sup> (C. 11.61.2). Riprendendo il Codice Teodosiano, vediamo il contenuto di massima con l'ausilio delle più autorevoli traduzioni<sup>4</sup> per poi passare al *Commentarius* di Gotofredo<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Cuiacio, come avremo modo di osservare meglio nel prosieguo del lavoro, esprime tale opinione nelle *Observationes et emendationes* (libro primo, capitolo diciannovesimo; cfr. JACOBI CUJACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, da noi consultata in JACOBI CUJACII *Io. Tolosatis Opera Ad Parisiensem Fabrotianam Editionem* (...), Pars prima, Tomus Primus, Prati (...), M. DCCC. XXXVI., coll. 19-20) e nei *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani* (cfr. JACOBI CUJACII *Io. Tolosatis Opera Ad Parisiensem Fabrotianam Editionem* (...), Pars Quarta continuatio et reliquae quatuor partes, Tomus Decimus, Prati (...), M. DCCC. XXXX., coll. 326-327).

<sup>3</sup> *Codex Iustinianus, Recensuit* PAULUS KRUEGER, Berolini, Apud Weidmannos, 1877, p. 999; *Codex Iustinianus. Recognovit et retractavit* PAULUS KRÜGER, Bonn, 1914 (Berlin, 1954), p. 447. È collocato nel titolo *De pascuis publicis et privatis*, come seconda costituzione, con capofila C. 11.61.1 (= C. Th. 7.7.2) ed ultima C. 11.61.3 (= C. Th. 7.7.5).

<sup>4</sup> Propriamente condotta sul Codice Teodosiano è quella di Pharr, ma nel nostro caso può apparire corretto considerare anche quelle riguardanti il testo nel *Codex repetitae praelectionis*. Cfr. C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions. A Translation with Commentary, Glossary, and Bibliography*, New York, 1952, r. a. 1969, p. 165: «Your Distinguished Authority shall command that the animals of soldiers shall be excluded from the public meadows of Apamea, with this stipulation, namely, that all soldiers shall know that twelve pounds of gold will be exacted from their emoluments and from the resources of your office staff and paid to the account of the fisc, if any person hereafter should attempt to mutilate the aforesaid meadows. No less punishment shall be decreed also if the meadows of the private citizens of Antioch should be devastated. However, decurions shall provide, without damage to the provincials, an arrangement by which pasturage may be supplied for the animals of the military». Per quanto riguarda il Codice di Giustiniano, cfr. la recente traduzione in B. W. FRIER (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based On A Translation by Justice F. H. Blume*, III, Cambridge, 2016, p. 2775: «Your Illustrious Authority shall order that the soldiers' animals be prohibited from the public meadows of Apamea under these terms, that all know that 12 pounds of gold are to be exacted for the interests of the Treasury, from their (sc. soldiers') emoluments and from the resources of Your office, if anyone henceforth tries to damage the aforementioned meadows; a penalty no smaller is also to be decreed if the meadows of private Antiochenes have been devastated; this is to be done so that the decurions take provision for how consultation is to be made for the pasture of soldiers' animals without harming the people of the provinces». Si vedano anche le più risalenti, quella spagnola (*Cuerpo del Derecho Civil Romano* (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II, Barcelona, 1895, p. 655: «Disponga tu insigne autoridad, que las caballerías de los militares sean rechazadas de los prados públicos de Apamea, con el objeto de que sepan todos que se habrán de exigir de sus emolumentos y de los bienes de tu oficina doce libras de oro en provecho del fisco, si en lo sucesivo hubiere intentado alguno estropear los mencionados prados; no habiéndose de decretar menor pena, si también hubieren sido devastados los prados de terrenos privados de Antioquía; pero de suerte, que sin lesión de los provincianos provean los curiales de qué modo se ha de atender al alimento de las caballerías de los militares») e quella francese (*Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien* (...), traduits en français par P.-A. TISSOT (...), Tome Quatrième, (...) Metz (...), M. DCCC. X, pp. 306-307 (r. a. Aalen, 1979): «Que votre excellence veuille à ce que les militaires ne fassent point paître leurs bestiaux dans les prés et pâturages publics; et que tout ceux qui tenteront désormais quelque chose de contraire à cette disposition, sachent, ainsi que votre office, qu'ils seront condamnés en faveur de notre fisc à l'amende de douze livres d'or. La même peine est décernée contre ceux qui dévasteront les prés des particuliers. Les curiaux doivent pourvoir à ce que les bestiaux des militaires soient nourris sans être à charge aux particuliers». Oltre a queste traduzioni, come vedremo, esistono proposte di interpretazione da parte di singoli autori di cui si darà conto nel prosieguo, ad es. V. GIUFFRÈ, «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli, 1979, pp. 27-28, nt. 38 (in ID., *Lecture e ricerche sulla "res militaris"*, II, Napoli, 1966, p. 399, nt. 38, è rimossa la traduzione).

<sup>5</sup> L'edizione che abbiamo consultato è *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI

Arcadio, rivolgendosi al *magister utriusque militiae* Simplicio<sup>6</sup>, stabilisce quanto segue: «La tua insigne autorità comandi che gli animali dei soldati siano esclusi dai pubblici prati di Apamea<sup>7</sup> *hac condicione*<sup>8</sup>, che tutti<sup>9</sup> [i soldati] sappiano che dodici libbre d'oro saranno

---

(...) *opera et studio Antonii Marvillii Antecessoris Primicerii in Universitate Valentina Editio Nova in VI. Tomos Digesta (...) Aucta Quibus Adiecit Suas Ioan. Dan. Ritter, P. P., Tomus Secundus, Lipsiae (...), MDCCXXXVII, pp. 339-341* (è ben nota la precedente edizione di Marvillo). Le *notae* a C. Th. 7.7.3, nell'edizione di Ritter, sono tutte attribuite a Gotofredo.

<sup>6</sup> La costituzione, data l'11 marzo 398, riporta, come di consueto, il nome di entrambi i componenti del collegio imperiale (Arcadio e Onorio) ma la persona del destinatario e la città di Costantinopoli quale luogo di emanazione permettono di attribuirne la paternità al solo imperatore d'Oriente. Cfr. *Codex Theodosianus, volumen I, Theodosiani libri XVI Cum constitutionibus Sirmonianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen, Pars Prior, Prolegomena*, Berlin, 1905 (r. a. Hildesheim, 2002), p. cclxxix. La costituzione è diretta a Simplicio, *comes et magister utriusque militiae* (su tale carica si rimanda, per tutti, a A. DEMANDT, s. v. *Magister militum*, *PWRE*, Suppl. XII, coll. 553-790, in particolare, per Simplicio, spec. col. 728) che Gotofredo ricorda in nota essere destinatario di altre due costituzioni imperiali e di tre epistole di Sinesio di Cirene. Cfr. *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota b*). Per una sintesi delle costituzioni a lui destinate, cfr. *Codex Theodosianus, volumen I, Theodosiani libri XVI Cum constitutionibus Sirmonianis edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri Th. Mommsen, Pars Prior, Prolegomena*, cit., p. clxxxvi: si tratta di C. Th. 8.5.56 (del 18 dicembre 396, in qualità di *magister militum*), di C. Th. 6.4.28 (del 23 dicembre 396, in qualità di prefetto del pretorio, ma si tratta di un'indicazione errata secondo Mommsen) e, per l'appunto, di C. Th. 7.7.3. Dalle lettere di Sinesio di Cirene indirizzate a Simplicio (*SYN. ep. 24, 28, 130*, secondo la numerazione utilizzata in *Opere di Senesio di Cirene. Epistole Operette Inni*, a cura di A. GARZYA, Torino, 1989) o in cui si parla di lui (*SYN. ep. 133*), Gotofredo trae notizie sugli sviluppi della sua carriera («Quarum priore eum simpliciter ἐν ἄξιᾳ constitutum fuisse docet: Posteriore nominatim Magistrum militum per Orientem fuisse ostendit») e sulla vicenda, successiva al momento di emanazione del provvedimento di cui ci occupiamo, di Ceriale («Nam et Ducis Cerealis ab eo Pentapolim missi meminit, et querelas male gesti Ducatus ad eum desert»), su cui v. *infra* (nt. 14). Per altre notizie su Simplicio, cfr. s.v. *Simplicius 2*, in *PLRE*, II, pp. 1013-1014.

<sup>7</sup> Così nel manoscritto *Paris BnF Lat. 9643* che anche Gotofredo riporta (cfr. *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota e*), ma cfr. *infra* per i dubbi del giurista.

<sup>8</sup> L'espressione è stata diversamente interpretata. «Seu hac poena proposita, ut mox infra decernenda poena», scrive Gotofredo (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota d*), anticipando il riferimento, successivo nella costituzione, a *decernenda poena*. C. PHARR, *The Theodosian Code and Novels and the Sirmondian Constitutions*, cit., p. 165, preferisce un vocabolo il più possibile aderente al latino («with this stipulation»); V. GIUFFRÈ, «Iura» e «arma». *Intorno al VII libro del Codice Teodosiano*, Napoli, 1979, pp. 27, nt. 38 sceglie di non tradurre il punto, come nel caso della traduzione francese di C. 11.61.2 (*Les Douze Livres du Code de l'Empereur Justinien (...), traduits en français par P.-A. TISSOT, Tome Quatrième*, cit., p. 306), mentre nel *Cuerpo del Derecho Civil Romano (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II*, cit., p. 655 si rende con l'espressione «con el objeto de que». Infatti, sembra da escludere che il termine *condicio* possa, in questa sede, assumere il significato tecnico di «condizione», o «patto»; viceversa, ci pare più aderente alla lettera del testo ritenere che *condicio* indichi, qui, il contenuto dell'ordine che Simplicio dovrà emanare (contenuto che, come detto, Gotofredo riduce alla sanzione). Cfr. la voce *condicio*, in *TLL*, tomo IV, p. 127, l. 83, I: «quod p r o p o n i t u r (...))». Sull'uso di espressioni della retorica forense come questa, che avrebbero caratterizzato lo stile del «lawyer-quaestor» Eutropio in quegli anni, si rimanda all'autorevole studio di T. HONORÉ, *Eutropius' Lawyer (396-9) and other Quaestors of Arcadius (394-408)*, in *ZSS*, 112 (1995), spec. p. 185 (l'espressione *hoc condicione* ricorre anche in C. Th. 5.1.5 del 6 ottobre 399, ma con il significato tecnico, almeno così ci sembra, di «condizione»).

<sup>9</sup> *Universi*, secondo l'esplicita *nota* di *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340, *nota f*), e conformemente anche all'opinione degli altri studiosi, è riferirsi alla generalità dei soldati, benché nella traduzione in B. W. FRIER (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, Based On A Translation by Justice F. H. Blume*, III, cit., p. 2775, non sia esplicito il riferimento ai soldati. Soltanto ai cavalieri secondo il *Cuerpo del Derecho Civil Romano (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II*, cit., p. 655: in questa visione tutto il provvedimento sarebbe diretto ai soli cavalieri che dispongono di un cavallo da nutrire (sul punto, v. *infra*).

esatte dai loro emolumenti e dalle sostanze del tuo ufficio<sup>10</sup>, a beneficio del fisco, se qualcuno, dopo il tuo ordine, avrà tentato di mutilare i suddetti prati[.] una pena non inferiore dovrà essere inflitta se anche i prati dei privati cittadini antiocheni saranno stati devastati. *Ita tamen ut*<sup>11</sup> i curiali stabiliscano *quo pacto*<sup>12</sup> si debba provvedere, senza danno per i provinciali, al foraggio per gli animali dei soldati».

Questo è, in sintesi, il contenuto del provvedimento di Arcadio, i cui punti critici abbiamo evidenziato con le espressioni in corsivo e relative note.

Venendo ora al *Commentarius* di Gotofredo, si possono individuare tre scansioni fondamentali. Anzitutto, una parte iniziale dedicata alla sintesi della costituzione. In questa, lo studioso si limita a rimarcare che è disposto il divieto di pascolo per gli animali dei soldati nei pubblici prati<sup>13</sup> di Apamea e in quelli privati di Antiochia sotto la minaccia di una «severissima poena». Ai curiali, continua Gotofredo, è fatto obbligo di provvedere al nutrimento degli animali dei *militēs*.

---

<sup>10</sup> Sembra corretto intendere, quindi, che sia disposta una duplice “sanzione aurea” (dodici libbre per i soldati, dodici libbre per l’ufficio del *magister*). In altre parole, sembrerebbe da escludere – benché astrattamente concepibile – che la sanzione di dodici libbre si configuri come cumulativa per l’ufficio e per i soldati insieme (e, in ogni caso, in mancanza di qualsivoglia supporto testuale, sarebbe ozioso chiedersi se la somma ‘complessiva’ di dodici libbre fosse da raggiungere attraverso due identici conferimenti di sei libbre o se il peso di tale sanzione ‘condivisa’ fosse da distribuirsi in maniera disuguale tra i *militēs* e l’ufficio del *magister*).

<sup>11</sup> Non è chiaro se queste parole fondino, come appare probabile, una condizione per l’esistenza dell’illecito (o, forse, anche per la stessa emanazione dell’ordine da parte del *magister utriusque militiae*).

<sup>12</sup> Gotofredo non specifica quale sia precisamente il ruolo che i curiali devono svolgere (ad esempio, fornire foraggio dalle loro proprie tenute? fungere da mediatori tra le richieste dell’esercito e quelle di tutti i proprietari terrieri come sembrerebbe dalla traduzione in B. W. FRIER (general editor), *The Codex of Justinian. A New Annotated Translation*, cit., p. 2775, «for how consultation is to be made»?). Secondo Perezio (in PEREZIUS *Augmentatus, Id est, Cl. V. Ant. Perezj I. C. (...)*, In *Academia Lovaniensi Legum Antecessoris Praelectiones in XII. Libros Codicis Iustiniani Imp. (...)*, Coloniae Agrippinae, M. DC. LXI., p. 329), i curiali devono individuare zone dei pascoli pubblici da destinare ai soldati per il nutrimento degli animali: «Curiales istius regionis ex pascuis publicis congrua loca assignare debent militibus». E se i curiali non provvedono a procurare il foraggio, i soldati potranno pascolare le loro bestie senza essere soggetti alla “sanzione aurea” («Quod si non fiat, milites impune sua pecora immittunt»): così in JOHANNIS BRUNNEMANNI, *Juriconsulti Commentarius in Codicem Justinianum (...)*, Tomus Secundus, Coloniae Allobrogum (...), MDCCLXXI, p. 1035). Per quanto concerne Antiochia (gli studi sulla quale sono numerosissimi), cfr. in particolare, circa l’amministrazione da parte dei curiali non solo dei terreni di loro proprietà ma anche di quelli cittadini, «qu’ils administrent ès qualités», B. CABOURET, *Les élites urbaines d’Antioche et de Syrie du Nord au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Topoi. Orient-Occident*, 15.1 (2007), p. 325 («On admet que les curiales d’Antioche cultivent une bonne partie du territoire de la cité»), e P. PETIT, *Libanius et la vie municipale à Antioche au IV<sup>e</sup> siècle*, Paris, 1955, spec. p. 316 ss, con relative note. In generale, sui compiti in tema di annona dei curiali di Antiochia, cfr. B. CABOURET, *Pouvoir municipal, pouvoir impérial à Antioche au IV<sup>e</sup> siècle*, in *Topoi. Orient-Occident. Supplément 5* (2004): *Antioche de Syrie. Histoire, images et traces de la ville antique*, spec. pp. 120-123; J.-M. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires dans les cités de l’empire romain tardif*, in *Mélanges de l’École française de Rome*, 87.2 (1975), spec. pp. 1073-1078 e J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, Oxford, 1972, pp. 41-51, 126-132 e *passim*.

<sup>13</sup> Sui *pascua publica*, Gotofredo (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340) rimanda a Frontino (*De controversiis*) e ad Agenio. Per quanto riguarda Frontino, l’edizione corrente delle opere di Gotofredo cita il volume (pubblicato dopo la morte dello stesso giurista ginevrino) di GOESIO (in *Rei Agrariae Auctores legesque variae. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt curā WILELMI GOESII (...)*, Amstelredami (...), 1674, p. 41), ma ora si veda in *Corpus Agrimensorum Romanorum, Recensuit CAROLUS THULIN*, vol. I, fasc. I, *Opuscula Agrimensorum Veterum (...)*, Lipsiae (...), MCMXIII, p. 6. Parallelamente, in riferimento al commentario di Agenio allo scritto di Frontino, cfr. *Rei Agrariae Auctores legesque variae. Quaedam nunc primum, caetera emendatiora prodeunt curā WILELMI GOESII*, cit., p. 72 e cfr. *Corpus Agrimensorum Romanorum, Recensuit CAROLUS THULIN*, vol. I, fasc. I, cit., p. 46.

Segue una seconda parte, molto più estesa, essenzialmente dedicata ai *prata Apamena* del Codice Teodosiano e, per così dire, ai *prata amoena* della tradizione del *Codex repetitae praelectionis*, includendo la proposta di Cuiacio tesa ad adottare anche per quest'ultima la lezione *Apamenis*. Gotofredo, seppure in termini sintetici e reticenti, sembra inclinare a favore di *pratis amoenis*, senza osare proporre la correzione del testo del Teodosiano.

In chiusura, una terza parte in cui lo studioso si sofferma ad analizzare l'*occasio legis* e il suo scopo<sup>14</sup>.

Come sempre, anche in questo caso, il *Commentarius* di Gotofredo è ricchissimo di suggestioni. Due, in particolare, hanno attirato la nostra attenzione.

La prima ci conduce a notare come, sorprendentemente, il profilo sanzionatorio di questa legge non sia trattato e ciò, *si parva licet componere magis*, ci induce a qualche approfondimento.

Il secondo profilo che ci ha colpito rinvia invece al *penchant*, timidamente espresso dal giurista ginevrino, per *pratis amoenis* in contraddittorio con Cuiacio, di cui tuttavia non denuncia quello che a noi sembra un errore di citazione.

## 2. Gotofredo e il silenzio sulla sanzione. Osservazioni su condotte illecite e relative responsabilità

La prima delle suggestioni è, come si è detto, il silenzio, come si suole dire assordante, che Gotofredo mantiene intorno agli aspetti sanzionatori del provvedimento, parlando solo di «severissima poena». Senza porci vani interrogativi sui perché di questa omissione, che non approdano a nulla, abbiamo personalmente approfondito tali aspetti e intendiamo condurre alcune riflessioni limitatamente al profilo dell'imputazione della responsabilità, se personale o collettiva. Solo al termine di queste riflessioni, riprenderemo Gotofredo e il solco da lui tracciato nel suo *Commentarius* affrontando i *prata* e Cuiacio.

### 2.1. Le condotte illecite

Iniziamo con l'osservare che la condotta sanzionabile con la somma di dodici libbre d'oro, secondo la lettera del testo, si riduce al pascolo abusivo sui prati pubblici di Apamea e sui prati privati degli antiocheni. Questa condotta è espressamente riferita ai *milites* dalla costituzione, ma gli studiosi ritengono che potesse anche essere imputata ai membri dell'*officium* del *magister* nel caso avessero condotto al pascolo i loro *animalia*<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Gotofredo osserva che l'intervento di Arcadio mira a prevenire (ulteriori) episodi di devastazione da parte dei soldati che erano a quel tempo di stanza ad Apamea e ad Antiochia. Forse all'imperatore sono giunte lamentele da parte dei curiali di quest'ultima città (ai quali, osserva il giurista, è comunque imposto di trovare *aliunde* il pasto per gli animali). Probabilmente, conclude, il provvedimento è rivolto al *magister militum* perché si opponga alle depredazioni commesse dai suoi sottoposti (*duces* e soldati). Il giurista ricorda le devastazioni compiute presso Cirene – nel 405, quindi si tratta di eventi successivi al momento storico a cui ci riferiamo – dai soldati di Cerialle, inviato dal medesimo Simplicio come *dux Lybiarum*, scelta di cui Sinesio si lamenta in una lettera a lui indirizzata (SYN. *ep.* 130, secondo la numerazione utilizzata in *Opere di Senesio di Cirene. Epistole Operette Inni*, a cura di A. GARZYA, cit., pp. 312-317). Sul punto, s.v. *Simplicius* 2, in PLRE, II, p. 1014; s.v. *Cerealis* 1, pp. 280-281.

<sup>15</sup> Ancora secondo l'opinione di Perezio (in PEREZIUS *Augmentatus, Id est, Cl. V. Ant. Perezii I. C. (...)*, In *Academia Lovaniensi Legum Antecessoris Praelectiones in XII. Libros Codicis Iustiniani Imp. (...)*, cit., p. 329, «poena duodecim librarum auri imposita, exigendaque ex stipendio militum, si ipsi devastaverint, vel ab aliis ministris qui idem fecerint, leg. 2. h.t. ubi Arcadius et Honor. Imp. poenam hanc extendunt in quoscumque alios devastantes prata privatorum, ac praesertim civium Antiochenae, et Apamena civitatis in Syria, ita

Un'ulteriore condotta illecita, anche questa non espressa nel testo, ci sembra ipotizzabile a carico del solo *officium* per mancata vigilanza sulla rigorosa applicazione del comando, indirizzato ai soldati dal sovraordinato e/o, ancor prima, per il mancato impulso all'emanazione, da parte del *magister*, dell'ordine di non avvicinarsi ai *prata*<sup>16</sup>.

## 2.2. Ragioni a favore di una responsabilità collettiva per il pascolo abusivo

Il testo della costituzione, sul punto della responsabilità di queste condotte, è ermetico.

Tra i possibili comportamenti illeciti compresi (implicitamente o esplicitamente) nella costituzione di Arcadio, ci sembra che si possa configurare un caso di responsabilità collettiva a carico dell'ufficio che non ha vigilato sull'applicazione del comando, o, come è ipotizzabile, che non ha ricordato al sovraordinato il dovere, imposto dall'imperatore, di emanare il divieto. E la cosa non desta sorpresa<sup>17</sup>.

Viceversa, la condotta consistente nel pascolo abusivo pone maggiori problemi: sono responsabili i singoli o, collettivamente, l'unità militare? A favore di questa seconda ipotesi, sembra si possano addurre, in rapida sintesi, le seguenti valutazioni.

### a) *L'ammontare della sanzione.*

La più vistosa delle ragioni che ci inducono a preferire l'idea di una responsabilità collettiva piuttosto che personale è, a nostro modo di vedere, da rintracciarsi nell'ammontare della sanzione (ben dodici libbre auree), che non può non apparire sproporzionato rispetto ai compensi ricevuti da un singolo *miles* (a meno che il legislatore non giudicasse l'eccesso di severità come un elemento rafforzatore della funzione general-preventiva della minaccia).

---

Cujacius Apamaena *prata*, non *amoena legit* (...). Dunque, oltre al pascolo abusivo su *prata publica*, contestabile ai soldati e ai membri dell'ufficio del *magister*, Perezio ritiene che il pascolo abusivo sui *prata privatorum* sia contestabile a chiunque («in quoscumque alios») e non solo ai membri della *militia* (*armata* o *inermis*). In favore dell'ipotesi che anche agli *officiales* possa essere contestata la violazione del divieto di pascolare sugli ormai noti *prata*, è da considerare che anch'essi ricevono il foraggio per gli animali (*capitum*), come apprendiamo da C. 1.27.1 (lo rammenta A. H. M. JONES, *The Roman Civil Service (Clerical and Sub-Clerical Grades)*, in *The Journal of Roman Studies*, 39.1-2 (1949), p. 49, nt. 123; cfr. anche ID., *Il tardo impero romano*, II, 662 e 792; in merito alla costituzione citata, S. PULLATTI, *Ricerche sulla legislazione "regionale" di Giustiniano: lo statuto civile e l'ordinamento militare della prefettura africana*, Milano, 1980, pp. 59 ss..

La competenza a conoscere degli illeciti spetta con ogni probabilità al *magister militum*: cfr. F. GORIA, *Giudici civili e giudici militari nell'età giustiniana*, in *SDHI* 61 (1995), ora in P. GARBARINO, A. TRISCIUOGGIO, E. SCIANDRELLO (a cura di), *Diritto romano d'Oriente. Scritti scelti di Fausto Gorla*, Alessandria, 2016, p. 447 e *passim*.

<sup>16</sup> Se il *magister* non dovesse emanare l'ordine imposto dall'imperatore è verosimile che la responsabilità per tale mancanza sia da attribuirsi non tanto a lui stesso, quanto al suo ufficio. È noto, infatti, che agli *officia* dei funzionari della *militia inermis* o *armata* di ogni grado è affidato il compito di guidare il comportamento del sovraordinato, richiamandolo al rispetto delle norme. Questi concetti rappresentano uno dei *Leitmotive* della legislazione tardoantica (cfr., ad esempio, C. Th. 11.30.8, del 319; C. Th. 13.5.16, del 380; C. Th. 6.35.10, probabilmente dello stesso anno). V., per tutti, F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano, 1992, p. 639: «La ragione è evidente; il funzionario era transitorio, e la pratica, se non la scienza, giuridica e tecnica era presupposta nell'*officium*; errori e mancamenti erano attribuibili perciò più all'organismo perenne che non al titolare temporaneo del dicastero e ai soggetti fisici degli impiegati».

<sup>17</sup> Cfr. quanto riportato alla nt. precedente. Si rimanda ancora, per tutti, a F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, cit., p. 639: «(...) L'*officium* è organismo indipendente dalle persone che lo compongono: è come personificato, con esortazioni e ammonizioni rivoltegli dall'imperatore; ed è passibile, cumulativamente con il funzionario presso il quale è costituito, o da solo, di responsabilità e di pena in libbre d'oro o d'argento (...)

Al contrario, l'ammontare assume connotati di maggiore realismo se lo si considera addebitato ad un'unità militare nel suo complesso. Il tenore letterale del provvedimento – *de emolumentis eorum* – ci sembra consentire quest'ultima interpretazione<sup>18</sup>. Gli *emolumenta* menzionati sono, se ben comprendiamo, da individuare non tanto nei conferimenti degli *stipendia* (a quel tempo si era ormai smesso di versarli)<sup>19</sup>, quanto dei *donativa* e delle *adaerationes* delle *annonae* e dei *capita*<sup>20</sup>.

È ben noto, peraltro, che proprio il *capitum* rappresenta la razione di foraggio (fornita in natura o commutata in oro) destinata ai cavalli delle unità di cavalleria<sup>21</sup>. Nel caso dei *prata* di Apamea e di Antiochia, si possono avanzare diverse ipotesi: o gli *animalia militum* di cui la costituzione tratta non sono cavalli e per loro non è prevista la concessione del *capitum* (altrimenti tramite quest'ultimo mezzo si sarebbe già dovuto provvedere al loro sostentamento), oppure gli *animalia militum* sono sì cavalli per i quali si è ricevuto il *capitum*, ma quest'ultimo deve essersi rivelato, in quel preciso frangente e in quel luogo, inferiore alle esigenze (o i soldati hanno preferito una commutazione in oro e hanno tesaurizzato o speso la somma per altri scopi)<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Va segnalato, sulla scorta già di Luca da Penne in LUCAE DE PENNA *Doctoris Galli Summi Utriusque Iuris Apices, Ac in tres Codicis Iustiniani Imper. posteriores libros luculentissima Commentaria ex antiquissimis exemplaribus maiore ex parte aucta* (...), Lugduni, M. D. LXXXVI., p. 211, che il fatto che le sanzioni (pecuniarie) fossero detratte dai conferimenti ai soldati sembra un principio condiviso anche da Giustiniano (Nov. 27.4, ἐκ τῶν σιτήσεων αὐτῶν, ossia dalle *annonae* loro destinate).

<sup>19</sup> Sul punto, cfr., per tutti, J.-M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, in A. GIARDINA (a cura di), *Istituzioni ceti economie*, Roma-Bari, 1986, p. 483 ss.

<sup>20</sup> Cfr. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano (284-602 d. C.)*, tr. it. E. Petretti, Milano, 1973, II, p. 866, ricorda che il foraggio è principalmente costituito da «orzo, integrato da fieno e paglia»; «ci si attendeva che le truppe raccogliessero da sé il fieno e la paglia in un raggio di circa trenta chilometri; altrimenti il foraggio, come le razioni, era ritirato dai magazzini». Lo studioso inglese ricorda inoltre che da una costituzione del 362 (il riferimento è a C. Th. 7.4.8) si evince che i cavalli dei soldati sono «normalmente portati al pascolo in primavera e in estate», dal momento che essa dispone che «il foraggio non deve essere consegnato alle truppe prima del 1 agosto, per la quale data l'erba sarebbe stata secca nelle province orientali». Nel caso di C. Th. 7.7.3, di cui ci occupiamo, Jones nota che Arcadio «ordinò in modo piuttosto vago ai consiglieri cittadini, che a quanto pare si erano lamentati che la loro terra era stata rovinata dal pascolo eccessivo, di provvedere al pascolo degli animali dell'esercito»; nel 415, il prefetto del pretorio d'Oriente e il *magister militum* (con C.Th. 7.7.4 e C. Th. 7.7.5) riceveranno «istruzioni in termini generali di impedire che i proprietari terrieri fossero danneggiati dalle richieste di pascoli per gli animali dell'esercito». Sulla commutazione del *capitum* in denaro, v. ancora A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., pp. 866-867.

<sup>21</sup> Ma per la possibilità che i cavalli dei soldati fossero «normalmente portati al pascolo in primavera e in estate», cfr. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., p. 866 (v. nt. precedente): in questa prospettiva e con riferimento al nostro caso, forse si può ipotizzare che il divieto di utilizzare i pascoli riguardasse il periodo dell'anno antecedente alla fornitura del *capitum* (che iniziava, come si è detto, dal primo giorno di agosto). Lo studioso inglese rimarca in più occasioni (es. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, pp. 662; 792; 871) che il *capitum* era assegnato alla cavalleria (e «agli impiegati civili che avevano gradi equivalenti»), escludendo quindi, implicitamente, che potesse riguardare altri animali dei soldati. Tra le fonti a nostra disposizione, se AMM. 22.5 parla di *pabula iumentorum, quae vulgo dicitant capita*, LYD. *mag.* 1.46 è più esplicito nel riferimento ai cavalli, ὑπὲρ ἵππου δαπάνης; per altre fonti v. F. MITTHOF, *Annona militaris. Die Heeresversorgung im spätantiken Ägypten. Ein Beitrag zur Verwaltungs- und Heeresgeschichte des Römischen Reiches im 3. bis 6. Jh. n. Chr.*, Erster Teil, Firenze, 2001, pp. 232-233.

<sup>22</sup> In quest'ultimo caso, se i soldati si fossero incautamente privati della somma ricevuta a titolo di *capitum*, non sarebbe fuori luogo immaginare un possibile rapporto tra la somma ricevuta dai soldati dell'unità a titolo di *capitum* (aderato) e l'ammontare della «sanzione aurea» (si dovrebbe pensare ad un multiplo, per dare la sanzione contenuto di afflittività). Per la difficoltà di determinazione del valore monetario del *capitum*

La gravità della sanzione sembrerebbe deporre, dunque, per una responsabilità collettiva dell'intera unità militare. Occorre chiedersi, inoltre, se tale attribuzione di responsabilità avvenisse sulla base di un fatto proprio o di un fatto altrui, ed è quindi necessario distinguere tra diverse ipotesi. Si tratterebbe, dunque, di

1) una responsabilità collettiva per fatto altrui, se la trasgressione fosse commessa soltanto da uno o da più soldati dell'unità militare per animali di loro pertinenza (cavalli o altre bestie che fossero);

2) una responsabilità collettiva per fatto altrui, se la trasgressione fosse commessa da un singolo soldato con il compito di curare il bestiame (potremmo dire, come vedremo oltre, un *pecuarius*) che di sua iniziativa pascolasse gli animali comuni nei *prata* vietati;

3) una responsabilità collettiva 'per fatto proprio' se, sconsideratamente, l'intera unità violasse il divieto e penetrasse nei *prata*, lasciandovi pascolare gli animali (comuni o non comuni che fossero questi ultimi, non importerebbe, dal momento che tutti i soldati si sarebbero resi responsabili della disubbidienza).

b) *Il parallelismo con la responsabilità collettiva prevista per l'officium quale apparato indipendente dai propri membri.*

La seconda ragione risiede nell'accostamento tra gli *emolumenta* dei soldati e le *facultates* dell'ufficio del *magister*. Con un gioco di sinedochi (gli *emolumenta* per indicare l'unità e le *facultates* per indicare l'ufficio), il legislatore sembra focalizzare l'attenzione su due enti, diversi dai singoli soldati e dagli individui che fanno parte dell'*officium*. Rimarchiamo il fatto che, nel testo, le sostanze sono riferite espressamente all'ufficio del *magister* e non ai suoi membri.

Non ci sembra peregrina l'idea che il provvedimento tradisca un'identica rappresentazione, da parte del legislatore, dell'*officium* e dell'unità militare come due entità «personificate»<sup>23</sup>, ossia come organismi indipendenti dalle persone fisiche che lo compongono<sup>24</sup>. In altri termini, si ha l'impressione che il legislatore abbia previsto una responsabilità collettiva per l'unità militare così come appare averla disposta nei confronti dell'ufficio: si tratta, in fondo, di due strutture che presentano somiglianze non

---

in questo periodo, il rimando è alle fonti e alle stime proposte da W. TREADGOLD, *Paying the Army in the Theodosian Period*, in I. JACOBS (ed. by), *Production and Prosperity in the Theodosian Period*, Leuven – Walpole, 2014, pp. 303-318 (sulle finanze militari in generale, cfr. J.-M. CARRIÉ, *Finances militaires et le fair monétaire dans l'Empire romain tardif*, in *Les «dévaluations» à Rome. Époque républicaine et impériale. Volume 1. Actes du Colloque de Rome (13-15 novembre 1975)*, Roma, 1978, pp. 227-248). Può inoltre accadere, come attesta LIB. or. 2.37, che i cavalli della cavalleria patiscano la fame perché i gradi più elevati dell'esercito si arricchiscono del corrispettivo di quanto spetta ai soldati a titolo di foraggio (B. H. ISAAC, *The Limits of Empire. The Roman Army in the East*, revised edition, Oxford, 1993, p. 273).

<sup>23</sup> Così F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, cit., p. 639; in tema di «militarizzazione» dell'ufficio, Cancelli osserva il fenomeno dei *beneficiarii*, soldati «distaccati dal servizio proprio per essere annessi alle cariche degli alti funzionari» (su cui anche C. Th. 8.4.5 e C. Th. 8.4.7), e il fatto che «tutti gli impiegati e funzionari portavano (...) il *cingulum militiae*» (C. 12.23.9) e «erano abbigliati in foggia militare».

<sup>24</sup> Sono ancora parole che F. CANCELLI, s.v. *Ufficio (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, cit., p. 639, riferisce all'ufficio.

trascurabili<sup>25</sup>. È evidente che, secondo la nostra visione, l'ufficio risponde collettivamente per tutte le condotte ad esso imputabili (come si è detto, pascolo abusivo sui *prata*, anche se compiuto – par corretto aggiungere – da uno solo dei membri; inefficace controllo sull'applicazione del comando; mancato impulso all'emanazione dell'ordine da parte del *magister*).

c) *L'unità militare come 'soggetto' imputabile.*

È del resto comune nozione che le unità militari (si pensi, in primo luogo, alla legione) siano considerate quali organismi di per sé indipendenti dai propri membri. La mentalità romana ha dimostrato di aver concepito l'unità militare come un soggetto a cui imputare responsabilità e, di conseguenza, sanzioni<sup>26</sup>.

d) *L'attestata esistenza di casse facenti capo alle unità militari.*

Ci muoviamo – come è del tutto evidente – su un piano puramente speculativo. Il testo del provvedimento non consente di determinare con sicurezza la natura, personale o collettiva, della responsabilità dei *militēs* per l'illecito di cui espressamente si limita a disporre la sanzione. Coerentemente con tali premesse, non ci si può spingere oltre. Un ultimo elemento, tuttavia, non va forse taciuto. Le fonti (in particolare, letterarie e papirologiche) hanno permesso agli studiosi di dare per certo che le unità militari romane fossero dotate di una cassa, anzi di più casse con distinte funzioni<sup>27</sup>. Anche se tali notizie

<sup>25</sup> Come è a tutti noto e come afferma ad esempio B. PALME, *Die Officia der Statthalter in der Spätantike. Forschungsstand und Perspektiven*, in *Antiquité Tardive*, 7 (1999), p. 101, la divisione tra amministrazione militare e civile avviene solo in occasione della riorganizzazione diocleziana e la prima costituisce l'unico modello disponibile per la costituzione della seconda («andererseits war die Armee das einzige Modell, das für die Gestaltung eines neuen Zweiges des Staatsdienstes zur Verfügung stand»). Sul punto, per tutti, cfr. inoltre E. STEIN, *Untersuchungen über der Prätorianerpräfektur seit Diokletian*, Wien, 1922, pp. 15-16 (anche per l'inquadramento formale nella *legio I Auditrix* dei membri dell'ufficio della prefettura del pretorio e come *cohortales* degli appartenenti agli uffici provinciali); A. H. M. JONES, *The Roman Civil Service (Clerical and Sub-Clerical Grades)*, cit., spec. p. 49, ma in generale sul concetto di «militarizzazione» si considerino le giuste cautele di J.-M. CARRIÉ, *L'esercito: trasformazioni funzionali ed economie locali*, cit., pp. 449 ss.

<sup>26</sup> Anche personali, se si pensa all'antico istituto della decimazione, inflitta di necessità a singoli soldati estratti a sorte, ma allo scopo di punire un'intera coorte o un'intera centuria; per rimanere in quest'epoca, si pensi all'episodio narrato da AMM. 24.3.2, in cui lo scrittore riporta la punizione inflitta da Giuliano, nel 363, ai soldati che si erano dati alla fuga durante l'incursione del persiano Surenā: l'imperatore ne scelse dieci da mandare a morte (*decem vero milites ex his qui fugerant, exauctoratos, capitali addixit supplicio, secutus veteres leges*), sebbene non sia chiaro se tale pena sia qualificabile propriamente come decimazione (C. GOLDBERG, *Decimation in the Roman Republic*, in *The Classical Journal*, 111.2 (2015), pp. 141-164, spec. p. 161). Per forme meno cruenti di sanzioni collettive imposte ad intere unità si pensi ad esempio, in antico, all'ordine del senato all'esercito di Publio Valerio Levino, sconfitto da Pirro, di passare l'inverno a Saepinum (280-279 a.C.), come riporta FRONTIN. *strat.* 4.1.24; all'ordine di Marcello di distribuire orzo alle coorti che avevano perduto le insegne in battaglia (Liv. 27.13.9 e PLU. *Marv.* 25.6; un altro esempio simile in FRONTIN. *strat.* 4.1.37); per altre pene, come l'obbligo di accamparsi fuori dal campo in luogo non protetto, v. anche PLB. 6.38.

<sup>27</sup> Non mancano fonti letterarie, spec. VEG. *mil.* 2.20. Si consideri il contributo offerto dalla recente pubblicazione del P. *Hamb. inv.* 445 (F. MITTHOF – K. STAUNER, *Zwei Kassen in der römischen Armee und die Rolle der signiferi. Ein neues Papyruszeugnis: P. Hamb. inv. 445*, in *Tyche*, 31 (2016), pp. 205-225, con indicazione di letteratura e altre fonti): il papiro, del II-III secolo, documenta con chiarezza la presenza, a quanto sembra

sono da collocarsi in un'epoca anteriore a quella di nostro interesse, è facile pensare che la somma di dodici libbre potesse trarsi proprio da una cassa comune<sup>28</sup> dell'unità sanzionata (non importa se nella forma di un prelievo o di una trattenuta da effettuarsi sui successivi emolumenti), affinché – ed è questo il profilo che interessa – il danno fosse inflitto al gruppo nella sua interezza.

Si può, dunque, ritenere che la responsabilità per gli illeciti commessi dall'ufficio del *magister utriusque militiae* e dai *milites* fosse di natura collettiva? A noi sembra verosimile. E, da questo angolo di osservazione, si può giungere anche ad ipotizzare che le somme da riscuotere a titolo di sanzione<sup>29</sup> potessero essere tratte da una delle casse dell'unità militare e analogamente, nel caso dell'ufficio, da un'ipotetica cassa comune? La lettera del testo sembra permettere una tale esegesi, benché, allo stato delle nostre conoscenze, non si possa andare oltre le ipotesi.

### 2.3. Possibili casi di responsabilità personale per il pascolo abusivo dei *milites*

Lo ripetiamo: l'ermetismo della costituzione in esame non autorizza a dare come certa, ma solo probabile, l'imputazione di una responsabilità collettiva per l'intera unità militare in caso di violazione del divieto di pascolare sui *prata* vietati. Nel caso dell'ufficio, come si è osservato, ciò appare invece sostenibile con minori difficoltà.

Ci sembra corretto, a questo punto, non passare sotto silenzio le circostanze che potrebbero, al contrario, giustificare l'applicazione di un criterio di responsabilità personale per il pascolo abusivo da parte dei soldati. Crediamo che questa possa logicamente imputarsi solo nel caso in cui un *miles* violi il divieto per animali posti sotto il suo diretto controllo. Si possono, quindi, configurare le due seguenti possibilità.

a) *Il singolo miles e i propri animalia.*

La prima possibilità si ravvisa nella disobbedienza di un singolo *miles* che violi l'ordine del *magister* per *animalia* di sua proprietà o di suo esclusivo utilizzo. E questo ci obbliga a fare una piccola digressione per tentare di illuminare un importante punto rimasto finora oscuro: a quali *animalia* fa riferimento il testo in esame?

---

in ogni unità, di due distinte casse («zwei unterschiedlich gespeiste „Kassen“ existierten, nämlich das „kaiserliche Konto“ (Λόγος Καίσαρος = *ratio Caesaris*) und die *deposita*»), entrambe sotto il controllo dei *signiferi* (la prima contenente i mezzi messi a disposizione dalle autorità per il finanziamento della truppa, la seconda contenente i risparmi dei soldati). Grazie alle informazioni di VEG. *mil.* 2.20 (in cui l'autore riferisce che la metà dei *donativa* ricevuti dai soldati deve essere depositata *ad signa*), da tempo gli studiosi hanno posto una distinzione tra i *deposita* (volontari e facoltativi, «consistenti in depositi (...), disponibili in ogni momento, effettuati dallo stesso *miles*») e i *seposita* (appunto obbligatori, ossia «la messa sotto sequestro, fino al momento dell'uscita dall'esercito, della metà dei *donativa* che venivano così bloccati»): così A. POLLERA, *Appunti in materia di sepositio nell'ambito militare*, in *Societas – Ius. Munuscula di allievi a Feliciano Serrao*, Napoli, 1999, p. 256, e pp. sgg. per altri dettagli e per i tentativi di qualificazione giuridica del *depositum* e del *sepositum*, v. anche M. R. DE PASCALE, «Collegia in castris». *Associazione previdenziale/assicurativo nell'esperienza romana*, Napoli, 1994, pp. 60-67, entrambi con altre fonti. Sappiamo dunque dell'esistenza di diversi 'depositi' e anche di quella di un sacco (*folli*) destinato a raccogliere i contributi dei soldati della legione alle spese funerarie per chi morisse in servizio (per tutti, M. R. DE PASCALE, «Collegia in castris». *Associazione previdenziale/assicurativo nell'esperienza romana*, cit., p. 64). Il denaro appare comunque sempre posto sotto il controllo del *signifer* (sul punto, e sulle implicazioni di tale circostanza, il rimando è a S. ZEHETNER, *Der Signifer. Stellung und Aufgaben in der Kaiserzeitlichen Armee*, Saarbrücken, 2011, in particolare pp. 104-190).

<sup>28</sup> Quale, non ci spingiamo ad ipotizzare (cfr. nt. precedente).

<sup>29</sup> Per la destinazione delle somme al fisco, cfr. R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Roma, 1989, pp. 413-414.

In letteratura, gli studiosi non sembrano essersi posti il problema se non in modo del tutto tangenziale. Ciononostante, si può affermare che si oscilla tra chi preferisce mantenere la vaghezza della lettera della legge (*animalia militum*)<sup>30</sup> e chi si sbilancia nell'identificare tali bestie nei cavalli<sup>31</sup> oppure, al contrario, in altri animali utili (compresi quelli da macello)<sup>32</sup>. La questione si fa complicata. Se si accede al parere di chi riferisce ai

<sup>30</sup> La dottrina che può essere utilizzata per tentare di chiarire la questione è quasi invariabilmente risalente e condotta soltanto su C. 11.61.2. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., p. 866, fa eccezione, in quanto la sua opinione è riferita al Teodosiano: lo storico inglese evoca, senza altre specificazioni, gli «animali dell'esercito campale» («animals of field army»). Sulla stessa linea 'conservativa' del testo latino (C. 11.61.2) possiamo portare come esempio i seguenti autori. Luca da Penne si limita a ripetere «animalia militum» (cfr. LUCAE DE PENNA *Doctoris Galli Summi Utriusque Iuris Apices, Ac in tres Codicis Iustiniani Imper. posteriores libros luculentissima Commentaria ex antiquissimis exemplaribus maiore ex parte aucta* (...), cit., p. 211); così si legge anche in FRANC. HOTOMANI *Iurisconsulti Observationum In Ius Civile Libri IX* (...), [Genève], M. D. LXXXIX, p. 298, nel *Volumen Legum Parvum, quod vocant: In Quo Haec Insunt: Tres posteriores libri Codicis DN. Iustiniani* (...), ANTONII CONTII (...), Parisiis (...), M. D. LIX, pp. 200-201 e nel *Syntagma Iuris Universi* (consultato nell'edizione *Syntagma Iuris Universi Atque Legum Pene Omnium Gentium, Et Rerum Publicarum Praecipuarum, in Tres Partes Digestum* (...), Auctore Petro Gregorio Tholosano, (...), Francofurti ad Moenum (...), M.D. XCIX, p. 383). Con accenno a C. 11.61.2 in *Dissertatio de Equis Publicis, von Ritter-und Post-Pferden*, (...) Dn. ERNESTO FRIDERICO SCHRÖTERO (...), [Jena], M. DC. LXXIII, ll. 87-88, in cui non sembra riferirsi il divieto ai soli cavalli e si mantiene «animalia militum». Di «bétail» parla Domat in *Les lois civiles dans leur ordre naturel* (cfr. *Oeuvres de J. DOMAT, Première édition in-octavo* (...) par M. Carré, Tome troisième, Paris (...), 1822, pp. 299-300; l'autore, accostando il dettato di C. 11.67.1 a quello di C. 11.61.2, osserva che «si on fait pâcager du bétail dans un lieu qui n'y soit point sujet, ou en un temps que le pâcage doive cesser, le maître ou autre possesseur du bétail sera non seulement tenu du dommage, mais condamné à une amende telle que le fait pourra mériter, selon les circonstances»). Nel *Commentarius* di Feu (cfr. *Commentarii IOANNIS IGNEI viri clariss. I. V. doctoris Aureliani in aliquot constitutiones principum, itemque in aliquot Responsa Iurisconsultorum (vulgus Repetitiones vocat) multo quam antebac castigatores* (...), Lugduni (...) et Aureliae (...), M. D. XLI, p. 245), non si citano neppure gli animali.

<sup>31</sup> In tal senso, come abbiamo già avuto modo di osservare (nt. 9), nel *Cuerpo del Derecho Civil Romano* (...), por D. ILDEFONSO L. GARCÍA DEL CORRAL (...), Segunda parte (...), Código, Tomo II, cit., p. 655. Anche BARTOLUS A SAXOFERRATO *In tres Codicis Libros* (...), Venetiis, M. D. XC, p. 43 parla di «eorum equos»; così pure Rebuffo in IACOBI REBUFFI *Clarissimi I. V. Doct. (...) Lectura super tribus ultimis libris Codicis* (...), Augustae Taurinorum, M D X C I, p. 146 (il commento dello studioso su C. 11.61.2, per le singolarità che contiene, come il riferimento all'Italia e alla Grecia anziché alla Siria, meriterebbe un esame separato); «equos suos» pure nelle *Consuetudines Ducatus Burgundiae, Fereque Totius Galliae: Commentariis* D. BARTHOLOMAEI À CHASSENAEO (...), Francofurti (...), M.D.LXXVIII, p. 280; e così anche in PEREZIUS *Augmentatus, Id est, Cl. V. Ant. Perezj I. C.* (...), In *Academia Lovaniensi Legum Antecessoris Praelectiones in XII. Libros Codicis Iustiniani Imp.* (...), cit., p. 329 («proprius et militares equos», forse distinguendo tra i cavalli da battaglia e gli altri utilizzati ad altri scopi). Da parte sua, Westphal (in D. ERNESTI CHRISTIANI WESTPHAL, *Icti et Antecessoris Halensis, Interpretationes Iuris Civilis, De Libertate Et Serviturbus Praediorum Artis Ordine Digestae.*, Lipsiae, (...), MDCCLXXIII, p. 88), osserva che «equitatu interdicitur (...) equos suos (...) immittere».

<sup>32</sup> Se ben intendiamo, secondo Covarruvias y Leiva, il divieto non era disposto per i cavalli ma solo per gli altri animali: «militibus (...) permittatur pascuis publicis uti ad alendos proprios equos militares, (...) non licuisse praeter equos militares propria pecora in pascua publica mittere» (così in *Quaestionum Practicarum, Earumque Resolutionum Amplissimarum, Liber Unus, Auctore DIDACO COVARRUVIAS À LEYVA, Tolesano, Francofurti ad Moenum, (...), M. D. LXXVII.*, p. 230); in tal senso cfr. anche Pinker in *Disp. Inauguralis De Pascuis et Jure Pascendi*, (...) à CHRISTOPHORO PINKER, in *Disputationum Juridicarum Inauguralium Selectiorum In Inchyta Basileensium Universitate disquisitioni publicae ac solenni expositarum Volumen Novum* (...) Basileae (...), MDCLIII, p. 371 (in cui si riporta, forse per errore, che la «sanzione aurea» è di dieci libbre). Brunemann ha occasione di osservare che «duces ac milites habebant in Praediis limitaneis sua animalia, ad culturam agrorum destinata» e più oltre li qualifica come «pecora» (cfr. JOHANNIS BRUNNEMANNI, *Iurisconsulti Commentarius in Codicem Justinianum* (...), Tomus Secundus, cit., p. 1034-1035); per *animalia* nel senso di «pecora» v. anche in JOHANNIS THOMAE J. U. D. *Et Consiliarii Saxonici In Aula Altenburgensi, Tractatus de*

soli cavalli l'espressione *animalia militum*, dobbiamo ipotizzare che solo le unità di cavalleria siano interessate dal provvedimento di Arcadio. Per il resto, quale che sia la natura del diritto vantato dal soldato sul cavallo (o sui cavalli, se ne disponeva di più di uno) da combattimento<sup>33</sup>, può in effetti rappresentarsi un caso di responsabilità personale del *miles*.

Se si ritiene, invece, che gli *animalia* oggetto del provvedimento siano diversi dai cavalli da guerra, si indebolisce l'ipotesi di un legame diretto tra il *miles* e la bestia. Se in astratto si può forse immaginare che, in determinate circostanze, un soldato potesse tenere con sé animali per uso proprio, le evidenze attestano invece l'esistenza di allevamenti riferibili ad unità militari nel loro complesso<sup>34</sup>. Per sostenere una proprietà esclusiva del *miles* sugli animali tale da legittimare una responsabilità personale, si dovrebbe arrivare (quasi per assurdo) ad evocare la tradizionale idea del soldato limitaneo che, disponendo di un fondo<sup>35</sup>, avesse modo di dedicarsi all'allevamento per uso personale o famigliare. Ma è una suggestione da scartare immediatamente nel nostro contesto, in cui appare trattarsi, piuttosto chiaramente, di truppe non stanziali ma di passaggio. Gli studiosi hanno

---

*Noxia Animalium* (...), Jenae (...) M DC LIII., p. 212. Si tratterebbe, infine, di animali da macello («Schlachtvieh») secondo A. SCHULTEN, *Das territorium legionis*, in *Hermes*, 29.4 (1892), p. 514, e di «tropheaux de bestiaux» per M. R. CAGNAT, *L'armée romaine d'Afrique et l'occupation militaire de l'Afrique sous les empereurs*<sup>2</sup>, Paris, 1912, p. 325 (lo studioso si riferisce direttamente a C. Th. 7.7.3: cfr. nt. 1). Si tenga presente che a favore di una lettura di *animalia militum* nel senso di animali diversi dai cavalli da guerra sembra deporre il fatto che, nello stesso titolo, C. Th. 7.7.1 e C. Th. 7.7.2 appaiono da riferirsi a mandrie e a greggi.

<sup>33</sup> Sulla questione, che qui non possiamo soffermarci ad analizzare, per il periodo imperiale vanno tenute presenti le osservazioni di R. W. DAVIES, *The Supply of Animals to the Roman Army*, in *Latomus*, 28.2 (avril-juin 1969), p. 448, a commento delle evidenze dai papiri di Dura (P. Dura 97), di epoca precedente a quella di nostro interesse (III secolo), che riportano 125 *denarii* come la somma versata dal cavaliere per un cavallo militare («This amount was presumably deducted from the credit of the man and would be refunded, when he was discharged or transferred to the infantry, but would be confiscated, if he lost his horse through his own carelessness», v. anche pp. 438-439). Ad ogni modo, «it is (...) uncertain whether the soldier paid for the first cavalry mount or received it free on being made a cavalryman. Nor is it clear whether he then paid for every new mount whatever the circumstances in which it had been lost, including either in battle or from disease, neither of which can always be attributed to negligence. When the soldier left the service he may have been able to keep his horse, but it is likely that since horses were always urgently needed in the army, the age and condition of the animal having been taken into account, the horse may have been given to someone else», scrivono K. R. DIXON and P. SOUTHERN, *The Roman Cavalry. From the First to the Third Century AD*, London and New York, 1992, p. 152. Si consideri anche H. ELTON, *The Roman Empire in Late Antiquity*, Cambridge, 2018, p. 96, secondo cui, nel tardo impero, «arms and equipment, including cavalry horses, were also provided by the state» (sulla proprietà delle armi, v. D. WOODS, *The Ownership and Disposal of Military Equipment in the Late Roman Army*, in *Journal of Roman Military Equipment Studies*, 4 (1993), pp. 55-65).

<sup>34</sup> Per le attività dei soldati come «produttori», anche come allevatori di bestiame, cfr. la sintesi in Y. LE BOHEC, *L'esercito romano. Le armi imperiali da Augusto alla fine del terzo secolo*, tr. it. M. Sampaolo, 1992 (r. 2001), Roma, 292-293, in cui sono inoltre indicate le principali teorie degli studiosi riguardo alla definizione degli spazi destinati alle unità militari (designate come *prata* o *territoria*). Lo studioso francese nota che «l'allevamento praticato sui *prata* lo era a nome dell'unità considerata come persona morale; i suoi profitti non andavano ai soldati in quanto individui» (p. 293).

<sup>35</sup> Cfr., solo per un primo approccio alle principali questioni, A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., spec. pp. 888-893; A. BARBERO, *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell'impero romano*, Roma-Bari (2006), 2008, pp. 160-176; Y. LE BOHEC, *Limitanei et comitatenses. Critique de la thèse attribuée à Theodor Mommsen*, in *Latomus*, 66.3 (juillet-septembre 2007), pp. 659-672; A. LEWIN, *Limitanei and comitatenses in the Near East from Diocletian to Valens*, in *L'armée romaine de Dioclétien à Valentinien<sup>1er</sup>. Actes du Congrès de Lyon (12-14 septembre 2002), rassemblés et édités par Y. Le Bohec e C. Wolff*, Lyon, 2004, pp. 227-236; B. ISAAC, *The Meaning of the Terms Limes and Limitanei*, in *JRS*, 78 (1988), pp. 125-147.

infatti identificato le armate, a cui la presente legge si riferisce, in unità di *comitatenses*<sup>36</sup>.

Quanto alla determinazione delle specie di animali, è difficile non pensare ad una ricercata genericità dell'espressione *animalia militum* da parte del legislatore per ricomprendere nel dettato della legge sia i cavalli da guerra sia tutte le altre bestie utili ai soldati.

b) *Il guardiano del bestiame (pecuarius?) e gli animalia dell'unità.*

Benché non si riscontri alcun cenno in tal senso nel provvedimento, non ci sembra completamente fuori luogo ipotizzare<sup>37</sup>, come un secondo possibile caso di responsabilità personale, quello del soldato incaricato di badare alle esigenze degli animali dell'unità (più in generale, ricordiamo essere conosciuta per un'epoca precedente la figura del c.d. *pecuarius*)<sup>38</sup>.

Ebbene, nonostante le due ipotesi non siano da escludersi (soprattutto se ci si figura il caso di un *miles* che fa pascolare il suo cavallo da guerra o quello del *miles* guardiano per gli animali comuni), ci sembra poco convincente l'idea che il legislatore abbia inteso disporre una responsabilità personale. E ciò per le stesse ragioni che abbiamo esposto a favore dell'imputazione di una responsabilità collettiva (vale a dire, l'elevato ammontare della sanzione; il parallelismo tra gli *emolumenta* dei soldati e le *facultates* dell'ufficio del *magister* a sottolineare forse una rappresentazione dell'unità militare e dell'ufficio come

<sup>36</sup> Cfr. A. H. M. JONES, *Il tardo impero romano*, II, cit., p. 866, che parla di «field army»; le unità di *limitanei*, osserva inoltre lo studioso, godono spesso di zone di pascolo sulle quali potevano pascere le loro bestie (così ricava da Nov. Th. 24): il problema sembra riguardare piuttosto i *comitatenses*.

Analitica ricostruzione della presenza di *comitatenses* in Siria in quel momento in R. M. PRINCE, *The Role of Military Men in Syria and Egypt from Constantine to Theodosius II, thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Oxford, 12/7/1974*, il quale utilizza C. Th. 7.7.3 come dato essenziale per la sua ricostruzione («The Arcadian constitution in the Theodosian Code forbidding the military appropriation of pastures refers specifically not only to pastures near Antioch but also to the municipally owned pasture-lands of Apamea. This proves that detachments of the field army were stationed in the south-west quarter of northern Syria, despite its considerable distance from the frontier», p. 69); sulla presenza di truppe di *limitanei* in Siria e sulla loro collocazione, cfr. p. 419, nt. 59.

Antiochia è, notoriamente, anche la sede del *magister militum per Orientem*: cfr. J. H. W. G. LIEBESCHUETZ, *Antioch. City and Imperial Administration in the Later Roman Empire*, cit., pp. 116-117, il quale nota anche che «we hear of disputes over the use of privately owned pastures by animals belonging to the army», con riferimento a C. Th. 7.7.3, e aggiunge: «But if we take the evidence about Antioch as a whole such incidents are not prominent. One must conclude that as a rule the needs of the army were supplied without much trouble. Part of the explanation is likely to be that there were not many soldiers stationed near Antioch», a parte l'esperienza di un'unità permanente, al comando del *comes Orientis*, stazionata in città dopo la «rivolta delle statue» del 387 (sul punto, e con letteratura, A. PELLIZZARI, *Le armi e i logoi: i generali di Teodosio nelle Lettere di Libanio*, in *Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte*, 60.2 (2011), pp. 191-2018, spec. p. 193). Breve cenno a C. Th. 7.7.3 anche in N. POLLARD, *Soldiers, Cities, and Civilians in Roman Syria*, Ann Arbor, 2000, p. 108.

<sup>37</sup> Non ci sembra lontano da questa idea Domat, che alternativamente alla responsabilità del proprietario del bestiame evoca quella di un «autre possesseur du bétail» (*Oeuvres de J. DOMAT, Première édition in-octavo (...) par M. Carré*, Tome troisième, cit., pp. 299-300), tradotto nell'edizione italiana come «custode» in *Le leggi civili disposte nel loro naturale ordine opera di G. Domat (...) con discorso e alcune note del Professore A. PADOVANI*, Tomo III, Pavia (...), 1826, p. 288.

<sup>38</sup> In merito a tale figura, attestata anche epigraficamente, cfr. per tutti A. SCHULTEN, *Das territorium legionis*, cit., 513-514; G. BARATTA, *I "mestieri" dei soldati e il culto alle divinità*, in C. WOLFF, Y. LE BOHEC (a cura di), *L'armée romaine et la religion sous le Haut-Empire romain. Actes du quatrième congrès de Lyon organisé les 26-28 octobre 2006 par l'Université Lyon 3*, Lyon 2009, pp. 173-184, spec. p. 181.

entità collettive e spersonalizzate; il fatto che l'unità militare sia spesso considerata un soggetto imputabile; le notizie circa l'esistenza di casse militari comuni, da cui la somma poteva essere prelevata).

### 3. Gotofredo e la *vexata quaestio: amoenis o Apamenis?*

Come si è detto, la seconda delle suggestioni che il *Commentarius* di Gotofredo ci offre è rappresentata dalla rilevanza in esso attribuita ad un elemento critico di forte impatto: se il testo originale avesse *pratis amoenis* o *Apamenis*. E incuriosisce la ragione per cui il giurista ginevrino sembra preferire la tesi che Cuiacio vorrebbe respingere. Gotofredo si muove, di necessità, su due binari. Le sue osservazioni partono dal Codice Teodosiano (ancorato all'unica lezione *Apamenis*), ma vanno alla ricerca dell'originario enunciato della legge di Arcadio.

#### 3.1. La posizione di Gotofredo

Gotofredo chiarisce immediatamente<sup>39</sup> che il manoscritto, che conserva la versione teodosiana del provvedimento, «diserte» riporta *Apamenis* e che quest'ultimo è il termine restituito da Cuiacio per il *Codex repetitae praelectionis*, nei manoscritti del quale sono riportate altre lezioni (*abamenis*, solitamente corretto in *ac amoenis*)<sup>40</sup>. Grazie al riferimento ai prati di Apamea, il pensiero di Gotofredo corre immediatamente alla descrizione degli stessi da parte di Strabone. Per l'appunto, il geografo greco esalta, in un celebre passo ricordato anche da Cuiacio<sup>41</sup>, l'estensione dei prati (λειμῶνας) di Apamea, utili al pascolo di cavalli e buoi<sup>42</sup>. Basandosi su tale dato, lo studioso ginevrino ritiene, con Cuiacio, che il provvedimento di Arcadio riguardi Apamea di Siria (e non Apamea di Bitinia); in aggiunta, entrambi gli studiosi trovano conferma della supposizione anche dalla vicinanza territoriale tra Apamea e Antiochia, la seconda città citata nel testo<sup>43</sup>.

Ebbene, dopo aver dato conto delle ragioni a favore della tesi di Cuiacio – per la quale nell'originaria formulazione era riportato il riferimento alla città di Apamea – Gotofredo osserva che non mancano coloro che continuano a preferire *amoenis* ad *Apamenis* («Etsi sunt qui hodie etiam veterem lectionem ibi tuerint malint»), enumerando

---

<sup>39</sup> *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis* IACOBI GOTHOFREDI, cit., p. 340, nota e), in riferimento a *Apamenis*: «Ita diserte habet MS. Authenticus: ita quoque Codicem Iustinianum emendavit Cuiacius I. Observat. 19. cum antea legeretur *ac amoenis*, et in MSS. *ab amoenis* (...)».

<sup>40</sup> Per una ricognizione sulla tradizione manoscritta si rimanda alla nota *apamenis* in *Codex Iustinianus, Recensuit* PAULUS KRUEGER, cit., p. 999. Per la lettura di Cuiacio, generalmente accettata dai posteri, v. IACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20; ID., *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*, cit., coll. 326-327.

<sup>41</sup> IACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., col. 19.

<sup>42</sup> Così infatti STR. 16.2.10. Gotofredo riporta anche la notizia, riferita dal geografo, che Seleuco I Nicatore tenesse in quel luogo cinquecento elefanti e gran parte del suo esercito.

<sup>43</sup> IACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20: «Quia igitur Apamenis Antiocheni junguntur, et Antiochiam Syriae metropolim esse constat, uti Dion, et Spartianus in *Adriano* scribunt, ex eo apparet, non de Apamea Bithyniae, sed de Apamea Syriae in ea lege tractari» (il riferimento è quasi certamente a DIO. CASS. 48.25.4 e ad HIST. AUG. SPART. *Hadr.* 5.9; 5.10; 14.1).

Gotofredo aggiunge che Apamea è citata anche nell'«Itinerario Augustano» (con ogni probabilità il riferimento è alla *Tabula Peutingeriana, Codex Vindobonensis* 324, consultabile all'indirizzo [www.tabula-peutingeriana.de](http://www.tabula-peutingeriana.de)): «Apameam, vel ut alioquin scribitur, Apamiam, eo quo descripsit Stabo situ, expressam videbis in Itinerario Augustano ad Antiochiam et Orontem». Lo studioso ricorda anche le citazioni di Apamea in Ammiano Marcellino (in particolare, AMM. 14.8.8 e AMM. 28.2.11).

passi della letteratura antica a sostegno di tale orientamento<sup>44</sup>. A quest'ultimo, continua Gotofredo, si oppone in realtà la lezione tramandata dal Codice Teodosiano, supportata da riferimenti letterari ai prati di Apamea e da una citazione dai Basilici di Cuiacio («Quin et Basilica notante Iac. Cuiacio ad leg. 2. Cod Iust. h. t. μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω»)<sup>45</sup>.

Al termine della rassegna degli argomenti a favore delle due differenti letture, sembra proprio che Gotofredo non sappia decidere quale preferire («Ego certe in utram partem censeam, animi adhuc pendeo»). E tende a prediligere *amoenis* («et fere est, ut *amoena* praeferam»). Infatti, come nota lo studioso, la costituzione pare da riferirsi ai prati di Antiochia: sono citati i *prata* pubblici e ameni all'inizio del testo e i *prata* dei privati cittadini alla fine («Nempe enim de *Antiochenis* pratis hic agitur, quorum alia *publica* erant prata et *amoena*; de quo *initio legis*: alia vero *privatorum* Antiochenorum: de quo *sine leg.*»)<sup>46</sup>.

Dunque, secondo Gotofredo, è possibile pensare che, nella sua originaria enunciazione, il provvedimento recasse *amoenis*, così che solo di Antiochia e dei suoi *prata* si sarebbe trattato (di quelli *publica et amoena* e, simmetricamente, di quelli dei *privati*).

### 3.2. La misteriosa citazione dei Basilici proposta da Cuiacio che Gotofredo non discute

La sfumata preferenza di Gotofredo per l'opinione osteggiata da Cuiacio non costituisce l'unica peculiarità del suo *Commentarius* riguardo al dibattito *amoenis/Apamenis*. Come detto, egli riporta, tra gli elementi a sostegno la lettura di *Apamenis*, una citazione che Cuiacio riferisce ai Basilici («μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω»). La peculiarità sta nel fatto che il giurista ginevrino sembra ignaro del fatto che la citazione di Cuiacio non ha alcuna corrispondenza nei Basilici.

Se ci è consentito, vorremmo analizzare più da vicino la proposta di emendazione di Cuiacio sul testo del *Codex repetitae praelectionis* (accettata, come detto, anche da Krüger)<sup>47</sup> per mettere a fuoco un elemento che non sembra essere stato dovutamente approfondito.

<sup>44</sup> Coloro che si oppongono all'emendazione di Cuiacio e preferiscono *amoenis* si basano di certo, scrive Gotofredo (*Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 340), sulla citazione dell'*agrum amoenum* in Ambrogio (AMBR. *in psalm. 118*, 5,14) e del *tractus amoenus* in Siria nell'opera *In Rufinum* di Claudiano (CLAUD. 2.30 ss.). Corrispondente greco di *amoenus* è, secondo il giurista, ἡ ἀκτὴ, -ῆς, per il cui uso egli rimanda, tra gli altri, a POSIDIPP. 29.3 e a Dicearco (anche se una nostra ricerca sul database TLG – *Thesaurus Linguae Graecae* non ha restituito alcuna attestazione dell'uso di tale termine presso quest'ultimo autore). Sono molte le citazioni di Gotofredo per *amoenia* «vel *Amoena* potius», ad esempio TAC. *hist.* 3.76.2; AUR. VICT. *Caes.* 16.2; SERV. *Aen.* 5.613 (la trattazione del giurista sembra dovere molto alla voce ἀκτὴ del *Thesaurus Linguae Graecae* – la cui prima edizione è del 1572 – da noi consultato nell'edizione ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ. *Thesaurus Graecae Linguae Ab H. Stephano Constructus. Editio Nova Auctior Et Emendatior* (...), II, Londini (...), 1819-1821, coll. 1078 ss).

<sup>45</sup> Anche il termine *memorata*, poco oltre nella costituzione, sarebbe da riferirsi ad Apamea, benché si accordi senza difficoltà anche a *publica* («Denique id evincat quoque vox *memorata*. Quamquam ad vocem, *publicum*, haec vox commode referri possit»).

<sup>46</sup> *Codex Theodosianus cum Perpetuis Commentariis IACOBI GOTHOFREDI*, cit., p. 341. Egli aggiunge: «Et cur de Apamia et de Antiochia simul agantur, cum Arcadius hac l. cavere voluerit, adversus militum lasciviam, in certo quodam loco tum consistentium; de quibus quaerelae ad eum perlatae fuerant, forte Curialium Antiochenorum». Sull'*occasio legis*, cfr. *supra*. La predilezione per *amoenis* da parte di Gotofredo è notata, ad esempio, anche in D. ERNESTI CHRISTIANI WESTPHAL, *Icti et Antecessoris Halensis, Interpretationes Iuris Civilis, De Libertate Et Serviturbus Praediorum Artis Ordine Digestae.*, cit., p. 88.

<sup>47</sup> *Codex Iustinianus, Recensuit PAULUS KRUEGER*, cit., p. 999.

Nelle sue *Observationum et Emendationum* (libro primo, capitolo diciannovesimo, *Emendata l. 2. C. de pascuis publicis et privatis*), Cuiacio motiva la sua proposta di emendamento di «*ab amoenis*» in *Apamenis* unicamente considerando la notizia circa i prati di Apamea offerta da Strabone e sulla vicinanza tra questa città e quella di Antiochia<sup>48</sup>. È nei *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*<sup>49</sup> che Cuiacio, pur limitandosi a rimandare agli argomenti già sviluppati nelle *Observationes*, aggiunge l'informazione che ci interessa, ossia che la modifica da lui proposta «confirmatur Basilicis, in quibus ita est, μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω»<sup>50</sup>.

Ma, come accennato, il passo riportato da Cuiacio non si trova nelle correnti edizioni dei Βασιλικά<sup>51</sup>, a partire da quella di Fabroto<sup>52</sup>. Ad essere più precisi, è l'intero testo di C. 11.61.2 a non figurare: il titolo corrispondente (Περὶ νομῶν δημοσίων ἢ ἰδιωτῶν) comprende soltanto un riassunto di C. 11.61.3<sup>53</sup>. Nondimeno, la lezione *pratis*

---

<sup>48</sup> JACOBI CUIACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20. Nel diciannovesimo capitolo del primo libro, pubblicato nel 1556, egli osserva che la costituzione è generalmente «in hunc modum scripta»: «Insignis auctoritas tua hac conditione a publicis pratis ac amaenis pascuis animalia militum prohiberi praecipiat», «sic autem vulgo scripta est». «Ceterum» continua Cuiacio «veteres libri sic habent: a publicis pratis ab amoenis animalia militum prohiberi praecipiat». La circostanza suscita immediatamente una riflessione nell'erudito: «Quo inspecto statim in animum subiit mihi sic eum locum restituit oportere: a publicis pratis, Apamenis, ut intelligantur prata Apamena Syriae, quae his etiam verbis Strabo celebravit in lib. XVI». La costituzione sarebbe quindi stata emanata «ut ne publica prata Apamena, vel et Antiochenorum privata prata militum animalia depascantur». Cuiacio si preoccupa altresì di specificare che non di Apamea di Bitinia, ma di Apamea di Siria si fa qui parola (cfr. il passo riportato alla nt. 43).

<sup>49</sup> L'edizione da noi consultata è JACOBI CUIACII J. C., *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*, cit., coll. 326-327. L'opera vede la luce nel 1562 (in generale, sulle edizioni di Cuiacio si rimanda ora a X. PRÉVOST, *Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste*, Genève, 2015). Osserviamo però che nell'edizione IACOBI CUIACII *Iurisconsulti Ad Tres postremos Lib. Cod. Dn. Iustiniani Commentarii*. (...), Lvgduni, Apud Ioann. Tornaesium, Et Gvl. Gazeivm, M. D. LXII, (...), p. 183, Cuiacio si limita ad annotare: «De hujus loci restitutione scripsimus satis libro primo Observ. cap. XIX». Infine, anche nel luogo relativo a C. 11.61.2 delle *Notae* al Codice, postume, non troviamo nulla più che un rimando a quanto già espresso nelle *Observationes*.

<sup>50</sup> JACOBI CUIACII J. C., *Commentarii ad tres postremos libros Codicis Justiniani*, cit., col. 327.

<sup>51</sup> Né nell'edizione di K. W. E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, Lipsiae, 1850, p. 147, né in quella di H. J. SCHELTEMA and N. VAN DER WAL, *Basilicorum Libri LX Series A Volumen VII Textus librorum LIII-LIX*, Groningen, 1974, p. 2539.

<sup>52</sup> L'edizione dei Basilici che poteva essere consultata da Gotofredo non può che essere quella di Fabroto: come quelle di Heimbach e di Scheltema-van der Wal, non riporta informazioni intorno a C. 11.61.2 (*ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΤΕΥΧΟΣ Ζ'. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ* Tomus VI. Carolus Annibal Fabrotus (...), Parisiis, M. DC. XLVII., p. 695).

<sup>53</sup> K. W. E. HEIMBACH, *Basilicorum libri LX*, V, cit., p. 147, riferisce in questo titolo, alla nota r, la citazione di Cuiacio senza aggiungere altre osservazioni: «Nota, Cuiacium ad L. 2 C. h. t. in Comm. ad tres postremos Cod. Iustin. Libros (...) ex Basilicis laudare verba: μηδεὶς τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας καταβοσκέτω». Riportiamo anche il testo del titolo nell'edizione H. J. SCHELTEMA - N. VAN DER WAL, *Basilicorum Libri LX Series A Volumen VII Textus librorum LIII-LIX*, cit., p. 2539: «Libri LV Titulus VII Restitutus. Τίτλος Ζ'. Περὶ νομῶν δημοσίων ἢ ἰδιωτῶν ... Β LV, 7, 3 = C XI, 61, 3. Τοὺς λειμῶνας τῶν ἐπαρχεωτῶν καὶ μάλιστα τῶν ἡμετέρων πραγμάτων οὐ βουλόμεθα ὑπὸ στρατιωτῶν καταπονεῖσθαι. Τοῦτο οὖν κωλύοντες τοῦ λοιποῦ ἐπιτρέπομεν μήτε κτήτορας μήτε γεωργοὺς ἀδικεῖσθαι. Il testo è restituito con ogni evidenza dalla *Synopsis Basilicorum* in P. ZEPOS (post C.E. Zacharia von Lingenthal), *Synopsis Basilicorum. Jus Graecoromanum* 5, Editio Altera Lucis Ope Expressa, Aalen, 1962, p. 443: «V. Περὶ νομῶν ἤτοι βοσκῶν. (1) Ἀνάγν. βι. νε'τί. ζ', οὔτινος ἐν τῷ β' κεφαλαίῳ φησί· Τοὺς

*Apamenis* proposta da Cuiacio, tra il generale favore, è accolta anche da Krüger, il quale a sostegno riporta proprio la misteriosa citazione dei Basilici («τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας»), omettendo qualsiasi riferimento a Cuiacio<sup>54</sup>.

Sorgono, da questo quadro, due interrogativi.

a) *Primo interrogativo: perché Cuiacio non cita dal Teodosiano?*

È sorprendente, anzitutto, che a Cuiacio non sia venuto in mente di ricorrere, per sostenere la sua proposta, alla tradizione del Teodosiano. Tradizione che teoricamente doveva conoscere, perché nel 1566 è pubblicata un'edizione del Codice Teodosiano<sup>55</sup> da lui curata, che riporta, nel luogo corrispondente (C. Th. 7.7.3), *a publicis pratis Apamenis*. Forse non va sottovalutata la circostanza che Cuiacio si era avvalso, per la sua edizione del Codice Teodosiano, dell'aiuto di vari collaboratori<sup>56</sup> e, su questa via, non appare completamente da escludere l'ipotesi che egli non conoscesse affatto il riferimento ad Apamea di C. Th. 7.7.3. Gotofredo, in ogni caso, non solleva il problema.

b) *Secondo interrogativo: perché Cuiacio cita un inesistente passo dai Basilici?*

La seconda delle questioni ancora aperte – e che Gotofredo mostra di non considerare – è il fatto che Cuiacio non si limita a rimandare ai Basilici, ma si spinge altresì a riportarne un passo. Ci si chiede, infatti, da dove provenga il suo 'singolare' rimando.

È difficile pensare che Cuiacio possa essersi confuso con altri frammenti dei Basilici riguardanti Apamea o concernenti i *prata*. Apamea è citata soltanto in B. 55.13.6

---

λειμῶνας τῶν ἐπαρχεωτῶν καὶ μάλιστα τῶν ἡμετέρων πραγμάτων οὐ βουλόμεθα ὑπὸ στρατιωτῶν καταπονείσθαι. τοῦτο οὖν κωλύοντες τοῦ λοιποῦ ἐπιτρέπομεν, μήτε κτήτορας μήτε γεωργοὺς ἀδικεῖσθαι».

<sup>54</sup> Giunto a considerare il testo di C. 11.61.2 nella sua *editio maior* del Codice giustiniano, sceglie di correggere la lezione dei manoscritti preferendo *Apamenis*, annotando che questo termine è attestato nel Teodosiano e nei Basilici («apamenis] Th. cum B τοῖς λειμῶσιν Ἀπαμείας»). Ci si potrebbe chiedere se lo studioso tedesco avesse a disposizione altre fonti, ma basta osservare che l'edizione dei Basilici da lui utilizzata è quella curata da Heimbach per escludere tale possibilità (cfr. *Codex Iustinianus, Recensuit PAULUS KRUEGER*, cit., p. lx).

<sup>55</sup> *Codices Theodosiani Lib. XVI Quam Emendatissimi, Adiectis Quas Certis Locis Fecerat Aniani Interpretationibus. Ex his libris nunc primum integri prodeunt VI. VII. VIII. XVI. Ceteri aucti sunt innumeris Constitutionibus (...), Haec omnia curante IACOBO CUIACIO*, Lvgdvni, Apvd Gvliel. Rovillivm (...), M. D. LXVI, (...), p. 145 (su cui, per tutti, E. VOLTERRA, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 83 (1980), ora in *Scritti giuridici*, IV, Napoli, 1994, p. 292; J.-L. FERRARY, *I giuristi umanisti francesi e il Corpus Iuris Anteiustiniani*, in *Istituto Lombardo. Accademia di Scienze e Lettere. Rendiconti di Lettere*, 145 (2011), p. 236, anche sulla successiva edizione del 1586 «con il privilegio del Cuiacio»; J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, cit., pp. 405-418; X. PRÉVOST, *Jacques Cujas (1522-1590). Jurisconsulte humaniste*, cit., p. 50 e *passim*).

<sup>56</sup> I collaboratori furono diversi. Per quanto può direttamente concernere C. Th. 7.7.3, è merito di Charpin, come lo stesso Cuiacio riconosce nella dedicatoria, l'aver scoperto i libri sesto, settimo e ottavo («quibus primam gratiam habeo Stephano Charpino homini mire studioso et erudito et probo, a quo inventi et prodidi sunt libri VI, VII, VIII», scrive Cuiacio, *Codices Theodosiani Lib. XVI*, cit., p. 2 verso). Cfr. J. M. COMA FORT, *Codex Theodosianus. Historia de un texto*, cit., 411: «el famoso código prestado por Charpin es *Paris BnF Lat. 9643* (= R), uno de los más importantes del *Teodosiano*; préstamo al que alude Cujas en la epístola dedicatoria al señalar que los libros VI, VII y VIII del *Teodosiano* se debían a Charpin», con riferimenti alla dottrina precedente sul punto).

(corrispondente a C. 11.70.6)<sup>57</sup> ma si deve rilevare all'istante che in tal caso non della città siriana si tratta, bensì di Apamea di Bitinia (e lo studioso ha dimostrato di saperle distinguere con precisione)<sup>58</sup>. Per quanto riguarda il termine λειμών, corrispondente greco del latino *pratium*, si conosce una sola occorrenza in B. 2.2.29, in cui è trasposta la nota definizione di Ulp. 18 ad ed. D. 50.16.31<sup>59</sup>. Nessuna – riteniamo – possibilità di errore.

In conclusione, piuttosto che indulgere ad uno scenario di testi inesistenti e costruiti per amor di tesi oppure ad inganni della memoria, forse è più plausibile ritenere che Cuiacio, e probabilmente anche Gotofredo, conoscessero lacerti testuali successivamente abbandonati. Di certo, nell'edizione di Fabroto nel titolo corrispondente non vi è traccia, per tacere delle edizioni moderne di Heimbach e di Scheltema-van der Wal<sup>60</sup>.

---

<sup>57</sup> B. 55.13.6 (ed. Scheltema-van der Wal, A VII, 2545): Θεσπίζομεν, ὥστε τῆ Νικαέων πόλει ἀποδοθῆναι τὴν πρόσδοδον τὴν κατὰ Ἀπάμειαν τὴν εἰς ἐτέρας χρείας ἀφορισθεῖσαν ὑπὸ Μαρκιανοῦ. Καὶ εἴ τι δὲ ἄλλο ταῖς πόλεσι πρόκριμα γέγονεν ἐκ τῆς Μαρκιανοῦ διατυπώσεως, καὶ τοῦτο ἀνίσχυρον ἔστω. Ὁ δὲ παραβαίνων βαρέως τιμωρεῖσθω. Il titolo è indicato come «restitutus» (da Syn. Bas. 16.19.7).

<sup>58</sup> Cfr. JACOBI CUJACII J. C. *Observationum et Emendationum libri XXVIII*, cit., coll. 19-20.

<sup>59</sup> B. 2.2.29 (ed. Scheltema-van der Wal, A I, 25): «Λειμών ἐστίν, ἐν ᾧ εἰς τὸ λαβεῖν καρπὸν δρεπάνου μόνον ἐστὶ χρεία». Cfr. Ulp. 18 ad ed. D. 50.16.31: “*Pratum*” est, in quo ad fructum percipiendum *false dumtaxat opus est: ex eo dictum, quod paratum sit ad fructum capiendum*.

<sup>60</sup> Cfr. ntt. 51-52.

# Cultura giuridica e diritto vivente

---

## Direttivo

Direzione scientifica

Direttore: Giuseppe Giliberti

Co-direttori: Luigi Mari, Lucio Monaco, Paolo Morozzo Della Rocca.

Direttore responsabile

Valerio Varesi

## Consiglio scientifico

Luigi Alfieri, Jean Andreau, Franco Angeloni, Antonio Blanc Altemir, Alessandro Bondi, Licia Califano, Maria Aránzazu Calzada Gonzáles, Piera Campanella, Antonio Cantaro, Francesco Paolo Casavola, Alberto Clini, Maria Grazia Coppetta, Lucio De Giovanni, Laura Di Bona, Alberto Fabbri, Carla Faralli, Fatima Farina, Vincenzo Ferrari, Paolo Ferretti, Andrea Giussani, Matteo Gnes, Peter Gröschler, Guido Guidi, Giovanni Luchetti, Guido Maggioni, Valerio Marotta, Realino Marra, Paolo Pascucci, Susi Pelotti, Aldo Petrucci, Paolo Polidori, Elisabetta Righini, Orlando Roselli, Eduardo Rozo Acuña, Gianni Santucci, Patrick Vlacic, Umberto Vincenti.

## Coordinamento editoriale

Marina Frunzio, M. Paola Mittica.

[redazioneculturagiuridica@uniurb.it](mailto:redazioneculturagiuridica@uniurb.it)

## Redazione

Luciano Angelini, Chiara Lazzari, Massimo Rubechi.

## Collaborano con *Cultura giuridica e diritto vivente*

Giovanni Adezati, Athanasia Andriopoulou, Cecilia Ascani, Chiara Battaglini, Alice Biagiotti, Chiara Bigotti, Roberta Bonini, Darjn Costa, Marica De Angelis, Giacomo De Cristofaro, Elisa De Mattia, Luca Di Majo, Francesca Ferroni, Valentina Fiorillo, Chiara Gabrielli, Federico Losurdo, Matteo Marchini, Marilisa Mazza, Maria Morello, Massimiliano Orazi, Natalia Paci, Valeria Pierfelici, Iliara Pretelli, Edoardo A. Rossi, Francesca Stradini, Desirée Teobaldelli, Matteo Timiani, Giulio Vanacore, Giordano Fabbri Varliero.

---

*Cultura giuridica e diritto vivente* è espressione del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur) dell'Università di Urbino. Lo sviluppo e la manutenzione di questa installazione di OJS sono forniti da UniURB Open Journals, gestito dal Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo. **ISSN 2384-8901**



Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati con Licenza [Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

---